



COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Decreto del Sindaco

N. 3/2016 DEL 25/05/2016

ISTITUZIONE DELLA XV° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO "GRESSONEY MONTE ROSA"

IL SINDACO

DATO atto che la legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 "Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)" prevede la possibilità di istituire delle mostre - mercato di interesse locale, intendendo per tali le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.

VISTI:

- l'articolo 2 della legge regionale 04 agosto 2000, n. 22 il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra mercato;
- La legge regionale 02 agosto 1999, n. 20;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- Il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed

integrazioni;

- La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- Lo statuto comunale;

RILEVATO che non è stato superato il limite di tre mostre - mercato nell'anno in corso;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere all'istituzione della mostra mercato per gli operatori professionali aventi oggetti di antiquariato di valore, in possesso dell'apposito registro;

DECRETA

l'istituzione di una mostra mercato aventi le seguenti caratteristiche:


DENOMINAZIONE	MOSTRA-MERCATO ANTIQUARIATO "GRESSONEY MONTE ROSA"
DATE E ORA	26 LUGLIO 2016 9 AGOSTO 2016 23 AGOSTO 2016 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 18,00
N. POSTI	12
SETTORE	OGGETTI DI ANTIQUARIATO DI VALORE
UBICAZIONE	OBRE PLATZ

secondo le modalità di cui al regolamento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Locale di questo Comune, Villa Margherita n. 1 tel. 0125/355192 ogni giorno, esclusi i festivi, dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

Gressoney-Saint-Jean, li 25/05/2016

L SINDACO
(Luigi Chiavenuto)



REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO

DELL'ANTIQUARIATO "GRESSONEY MONTEROSA"

LUGLIO/AGOSTO 2016

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59

LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

LEGGE REGIONALE 04 AGOSTO 2000, N. 22

COMUNE DI

GRESSONEY-SAIN-ST-JEAN

VALLE D'AOSTA

ARTICOLO 1

TIPO DI MOSTRA - MERCATO

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della mostra - mercato aventi le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE	MOSTRA-MERCATO ANTIQUARIATO "GRESSONEY MONTEROSA"
DATA	26 LUGLIO 2016 - 9 AGOSTO 2016 - 23 AGOSTO 2016
ORA	DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,00
POSTI ASSEGNATI	12
SETTORE	OGGETTI DI ANTIQUARIATO DI VALORE
UBICAZIONE	OBRE PLATZ

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore denominato "modernariato".

Coloro che intendono partecipare alla mostra mercato dovranno obbligatoriamente essere muniti del Registro previsto dall'articolo 247 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635. Il registro dovrà essere obbligatoriamente esibito all'atto del rilascio della concessione. Nel registro dovranno essere elencati tutti i prodotti posti in vendita dall'espositore.

Sono ammessi alla mostra mercato solo operatori professionali.

ARTICOLO 2

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

N. 2 POSTEGGI (11-12)	8,00 X 4,00
N. 6 POSTEGGI (5-6-7-8-9-10)	7,00 X 4,60
N. 4 POSTEGGI (1-2-3-4)	9,00 X 3,50

E' obbligatoria la partecipazione alle tre mostre mercato.

Il posteggio verrà assegnato, in base alle graduatorie approvate, dalle ore 08,30 alle ore 09,00 del primo giorno della mostra mercato, in piazza L. Beck Peccoz.

A seguito dell'assegnazione del posteggio, verrà rilasciata una concessione di occupazione di area pubblica, valida per le tre edizioni.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti.

E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

Nel caso in cui l'amministrazione non provveda a fornire i banchi, i punti di vendita dovranno essere rigorosamente in legno, sormontate da tende spioventi in stoffe, la cui sistemazione deve consentire il passaggio dei mezzi di Soccorso e di Polizia.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto presso i parcheggi pubblici.

ARTICOLO 3

DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande di concessione del posteggio, in bollo competente (Euro 16,00), debbono pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it del Comune di Gressoney Saint Jean **entro venerdì 10 giugno 2016 ore 12,00** e l'ammissibilità della domanda è rilevabile esclusivamente dalla data ed ora di presentazione della PEC. Il termine è perentorio e le domande, con data di presentazione successiva a quanto sopra indicato non verranno prese in considerazione. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano.

Le domande di partecipazione dei venditori professionali, dovranno comunque contenere:

1. i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico – eventuale numero di cellulare – eventuale numero di fax;
2. estremi di iscrizione al Registro delle Imprese (per le imprese iscritte prima del **settembre 1996** indicare la **data d'inizio attività** per il settore specifico) oppure, nel caso in cui non sia ancora iscritto, gli estremi di iscrizione all'Ufficio I.V.A. per l'attività di commercio su area pubblica;
3. l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di acquisto o affitto di azienda, con gli estremi della scrittura privata autenticata o atto pubblico;
4. il possesso di titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione secondo quanto previsto dal successivo comma;
5. altra informazione utile a corredo della domanda;
6. dichiarazione di aver preso visione del regolamento.

All'atto della presentazione della domanda per il rilascio della concessione di posteggio l'operatore dovrà allegare copia dell'attestazione annuale di regolarità contributiva e fiscale (VARA), o attestazione equipollente, rilasciata dal Comune o Stato di provenienza valida per l'anno in corso.

In mancanza del possesso del VARA, regolarmente validato, o di attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, l'attività di commercio su area pubblica non può essere esercitata.

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità e copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica valida per la partecipazione alla mostra mercato.

Attenzione a non confondere il numero di Iscrizione al **Registro Imprese** con il numero di iscrizione al R.E.C.

Gli interessati dovranno obbligatoriamente compilare l'allegato B.

I posteggi non assegnati o non occupati dai relativi titolari non saranno assegnati ai "venditori occasionali".

Al fine dell'assegnazione prioritaria il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva (**riferita alle presenze effettuate dall'anno 2005 all'anno 2015**), intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella mostra - mercato;
- b) anzianità di Iscrizione al Registro delle imprese dell'attività specifica di commercio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 4

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

La graduatoria degli ammessi è pubblicata all'albo pretorio on-line del comune per almeno dieci giorni, prima della data della mostra-mercato. Potranno essere presentate osservazioni e proposte di modifica al competente ufficio

comunale entro i cinque giorni antecedenti la mostra-mercato. Si precisa che nel caso di accoglimento delle osservazioni, la graduatoria corretta sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per almeno tre giorni, prima della data della mostra-mercato.

Qualora a seguito di cause di forza maggiore e di pubblica utilità determinate con ordinanza motivata del Sindaco, l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi saranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli tra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazioni a quelli annullati, sentito il parere delle Associazioni più rappresentative a livello locale o, in assenza a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio.

Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.

Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI

E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Locale, contenente i dati anagrafici e il numero del posteggio.

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio in originale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Il VARA costituisce unitamente al titolo abilitativo parte integrante e sostanziale della documentazione necessaria per l'idoneità all'attività di commercio su aree pubbliche e dovrà essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza ai fini di ogni accertamento amministrativo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - il commerciante, per la vendita di prodotti di pregio, ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 247 del R.D. 635/1940 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La dichiarazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità di Pubblica Sicurezza mediante **l'allegato B da compilare obbligatoriamente**, ai sensi dell'art. 126 del R.D. 18/06/1934 n° 773. Il registro dovrà indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

Gli ammessi alla mostra mercato saranno tenuti al pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico per ogni singolo giorno, la cui ricevuta di versamento dovrà essere esibita all'atto dell'occupazione del posteggio.

La tassa dovrà essere versata in un'unica soluzione il primo giorno della mostra-mercato.

ARTICOLO 6

DIVIETO

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento della pavimentazione.

E' vietata la circolazione di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mostra-mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura della mostra-mercato. E' severamente vietato tenere acceso il motore degli automezzi se non in movimento. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.

In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della mostra-mercato e per un raggio di mt. 500 dall'area della mostra-mercato stessa.

In ogni zona adibita a mostra-mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

ARTICOLO 7

OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

ARTICOLO 8

SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 465,00.

Si applica la decadenza della concessione qualora si verifichino una delle seguenti fattispecie:

- a) mancato pagamento degli oneri di occupazione spazi pubblici, per lo smaltimento rifiuti e del rimborso per i servizi vari inerenti la mostra-mercato;
- b) sostituzione con persone esterne all'azienda del titolare del posteggio o cessione nell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
- c) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni della mostra-mercato;
- d) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita;
- e) n. 3 sospensioni della concessione di cui al successivo comma 4.

Quando si verifichi la recidiva, con le modalità di cui all'articolo 29, 3° comma del D. Lgs. 114/98, riferita sia alle violazioni a norma del presente regolamento sia ad altre normative, al titolare della concessione è applicata la

sanzione amministrativa della sospensione della concessione per le successive due edizioni.

Quando il titolare della concessione di posteggio ponga in esposizione merce non conforme al regolamento, nonostante l'invito a ritirarla da parte del comitato ispettivo (di cui al successivo articolo 9), allo stesso verrà applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione per le successive due giornate di mostra mercato.

ARTICOLO 9

COMITATO ISPETTIVO

L'amministrazione comunale può avvalersi di un Comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione della mostra-mercato, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

Il comitato ispettivo potrà verificare l'idoneità e la conformità delle merci effettivamente trattate ed esposte rispetto alla specializzazione merceologica prevista dalla mostra-mercato.

Il comitato ispettivo potrà richiedere al titolare della concessione che la merce non conforme sia immediatamente ritirata dal banco di esposizione, pena segnalazione alle autorità competenti.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verifichino nella mostra.

Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.

ARTICOLO 11

NORME FINALI

Le domande pervenute prima dell'emanazione del presente regolamento non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria e ne verrà data comunicazione agli interessati con successiva archiviazione della stessa.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".